

Le aliquote IVA

Per nuove costruzioni di opere di urbanizzazione secondaria

Le fatture dovranno essere assoggettate ad IVA con aliquota agevolata pari al 10% ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 633, Tabella A, parte III, nr. 127-sexies e nr. 127-septies, trattandosi di costruzione di opere di urbanizzazione secondaria come individuate dall'art. 4, c. 2 della L. 29/9/1964, n. 847 e 16, comma 8, D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.

Per interventi di restauro e risanamento

Le fatture dovranno essere assoggettate ad IVA con aliquota agevolata pari al 10% ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 633, Tabella A, parte III, nr. 127-terdecies e nr. 127-quaterdecies, trattandosi di interventi di restauro e risanamento conservativo come definiti dall'art. 31, primo comma, lett. c) della legge 5/8/1978 n. 457.

Per interventi di ristrutturazione edilizia

Le fatture dovranno essere assoggettate ad IVA con aliquota agevolata pari al 10% ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 633, Tabella A, parte III, nr. 127-terdecies e nr. 127-quaterdecies, trattandosi di interventi di ristrutturazione edilizia come definiti dall'art. 31, primo comma, lett. d) della legge 5/8/1978 n. 457.

Per interventi di abbattimento delle barriere architettoniche

Le fatture dovranno essere assoggettate ad IVA con aliquota agevolata pari al 4% ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 633, Tabella A, parte II, nr. 41-ter, trattandosi di interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche.

ATTENZIONE:

Qualora agli interventi siano applicabili aliquote diverse, è necessario che nel contratto di appalto siano discriminati i corrispettivi relativi ai diversi interventi. In tale senso, infatti, la Risoluzione Ministeriale 21.9.1996, n. 223/E/III-7-1215 afferma:

"... atteso che dal contratto di appalto sottoscritto tra ... e ..., nonché dalle fatture emesse, non si ravvisa alcun elemento che discrimini in maniera certa l'ammontare dei corrispettivi riguardanti gli interventi di ristrutturazione (i soli agevolabili) e quelli ampliativi, in quanto unico il corrispettivo determinato dalle parti con unico atto negoziale, se ne deduce, considerata l'inscindibilità del contratto di appalto, l'impossibilità che si applichino i benefici fiscali di cui trattasi atteso che, in caso contrario, potrebbero godere di agevolazioni fattispecie diverse da quelle previste tassativamente dal legislatore".